

Codice A1817A

D.D. 6 agosto 2015, n. 1930

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 47/15 relativa ai lavori di consolidamento della sponda destra del rio dei Molini in corrispondenza del foglio NCT n. 51 mapp. n. 636 in Comune di Crevoladossola (VB). Richiedente: Societa' Edificatrice TRE COOP srl.

In data 05/06/2015 prot. n. 30809/A18110 è pervenuta al Settore Decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania la richiesta del Sig. Giuseppe Calandra, in qualità di Presidente della Società Edificatrice Tre Coop S.r.l., con sede legale in via Olanda n. 35/B a Verbania per il rilascio dell'autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. 523/1904, relativamente ai lavori di consolidamento della sponda destra del rio dei Molini in corrispondenza del foglio NCT n. 51 mapp. n. 636 in Comune di Crevoladossola (VB).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Eugenio Fanan e dall'Ing. Luca Bottinelli in base ai quali è prevista la realizzazione di un muro di sponda del Rio Molini a difesa di terreno privato in corrispondenza del foglio NCT n. 51 mapp. n. 636 in Comune di Crevoladossola (VB).

L'avviso di deposito dell'istanza è stato pubblicato all'albo pretorio del Comune di Crevoladossola dal 09 Luglio al 24 Luglio 2015 senza sollevare osservazioni o opposizioni di sorta.

Con nota prot. n. 19055 del 08/07/2015, ns. prot. n. 37094/A18110 del 09/07/2015, la Provincia del Verbano Cusio Ossola ha espresso il parere di competenza ai sensi dell'art.12 della L.R. 37/06 e dell'art. 10 del R.R. 6/R/2008.

A seguito dell'esame degli atti progettuali la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico dello stesso.

La realizzazione delle opere di cui trattasi rientra nei casi non soggetti concessione né a pagamento di canone in quanto opere con esclusiva finalità di difesa idraulica di terreni di proprietà privata.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

- Viste la L.R. 23/08;
- Vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- Visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- Visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- Visto l'art. 59 della L.R. 44/00;
- Viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- Visto il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004;
- Visto il D.Lgs. n° 33/2013.

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, la Società Edificatrice Tre Coop S.r.l., con sede legale in via Olanda n. 35/B ad eseguire i lavori di consolidamento della sponda

destra del rio dei Molini, mediante realizzazione di un muro di sponda su terreno privato in corrispondenza del foglio NCT n. 51 mapp. n. 636 in Comune di Crevoladossola (VB), nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati all'istanza del 05/06/2015 prot. n. 30809/A18110 che si restituiscono al Richiedente vistati da questo Settore, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:

- nei tratti iniziale e finale dell'intervento, il muro di sponda di nuova realizzazione dovrà essere raccordato gradualmente alla sponda naturale esistente avendo cura di evitare brusche variazioni di sezione e/o restringimenti d'alveo;
- le opere e gli interventi in oggetto dovranno essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di che trattasi, mentre quello proveniente da eventuali demolizioni di opere esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e gestito secondo le vigenti normative in materia di rifiuti;
- i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il Committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del Tecnico incaricato della Direzione dei Lavori; ad avvenuta ultimazione il Committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del Soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi Funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

- in fase operativa, qualora sia verificata in loco la presenza di ittiofauna, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'allegato A della D.G.R. 72-1375 del 29 Marzo.2010 e nel caso di messa in secca dei corsi d'acqua, l'attivazione della relativa procedura prevista dall'art. 12 della L.R. 37/06, previo preliminari accordi con il competente Settore Provinciale.

2. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto dell'art. 5 della L.R. 22/2010, e ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente
Giovanni Ercole